



## REGIONE LIGURIA

### IL SISTEMA REGIONALE DI RICONOSCIMENTO DEI PRESTATORI DI SERVIZI

**MODALITA' e CRITERI per il RICONOSCIMENTO degli ORGANISMI ABILITATI all'EROGAZIONE di SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE e INFORMAZIONE in materia AGRICOLA, FORESTALE e per lo SVILUPPO RURALE**

#### 1) INTRODUZIONE

La “*promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*” costituisce la prima delle **6 priorità**, definite dall'art. 5 del Reg. UE n. 1305/2013 e che contribuiscono alla realizzazione della Politica europea per lo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- stimolare la competitività del settore agricolo e forestale;
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Nell'ambito della Priorità 1 sono individuati i seguenti aspetti (obiettivi tematici):

- stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;
- rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;
- incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione.

Tale priorità può contribuire positivamente alla realizzazione degli obiettivi trasversali: *innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi*.

Il nuovo Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR), completando un percorso già avviato con la precedente programmazione 2007 – 2013, che prevedeva l'istituzionalizzazione dei servizi di consulenza (Reg. CE n. 1698/2005), riserva un ruolo fondamentale allo sviluppo e alla promozione del “*Sistema delle conoscenze e dell'innovazione*”, mettendo a disposizione anche adeguate risorse finanziarie.

Nel vigente PSR sono previste specifiche misure, quali la M02 per la consulenza aziendale, la M01 per le attività formative e informative e la M16 per i progetti di cooperazione, definendo nuove tipologie di interventi e nuove disposizioni in merito ai requisiti minimi per il riconoscimento degli Organismi abilitati a fornire tali servizi/attività, i cosiddetti **Prestatori di servizi**. Le suddette misure possono svolgere un ruolo determinante per l'attuazione del PSR nonché diventare un reale supporto alle imprese liguri, al fine del

miglioramento della competitività e della redditività aziendale, dell'uso efficiente e sostenibile delle risorse, delle prestazioni ambientali e per il corretto recepimento delle normative unionali, nazionali e regionali.

Il nuovo PSR ha inoltre allargato le tipologie di soggetti, che possono avvalersi dei suddetti servizi /attività, fornite dai Prestatori: sono potenziali destinatari le aziende agricole, gli operatori forestali, i gestori del territorio e le PMI insediate in zona rurale.

Un'importante novità, introdotta dal PSR e sulla quale la Regione intende rafforzare la propria azione, è rappresentata dalla opportunità di promuovere l'aggiornamento professionale del personale tecnico (consulenti), che da sempre ha rappresentato uno dei punti critici del Sistema. L'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace il trasferimento di conoscenze ed i servizi di consulenza viene raggiunto richiedendo ai Prestatori di disporre di uno staff tecnico in possesso di adeguate e specifiche competenze e qualifiche e regolarmente formato.

L'attivazione della misura M02.03 permette di promuovere e organizzare azioni di formazione e di aggiornamento tecnico e normativo a favore del personale tecnico, operanti nell'ambito dei Prestatori di servizi di consulenza, con riguardo anche alle novità, obblighi e impegni derivanti dalla vigente programmazione, affinché siano correttamente trasferiti alle imprese sul territorio regionale.

In attuazione del PSR l'Assessorato regionale all'Agricoltura ritiene inoltre prioritario:

- assicurare trasparenza e pubblicità delle azioni formative, informative, dimostrative e di consulenza offerte dai Prestatori di servizi con un maggiore ricorso alle nuove tecnologie informatiche per facilitare l'accesso a tutti i destinatari (es. tramite il costituendo *Catalogo per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni*);
- migliorare l'informatizzazione e la dematerializzazione delle procedure amministrative e burocratiche per la presentazione delle istanze di riconoscimento, per la gestione dei relativi bandi regionali ed il controllo delle attività finanziate;
- garantire il libero accesso a tutti i potenziali Organismi "comunitari", che intendono diventare Prestatori di servizi;
- promuovere una maggiore integrazione e collegamento tra i servizi specialistici regionali, gli attori del sistema di consulenza, formazione e informazione e gli istituti di ricerca;
- promuovere un maggiore coinvolgimento e partecipazione delle imprese agricole, gli operatori forestali, i gestori del territorio, le PMI insediate in zona rurale, potenziando le azioni di animazione, informazione e assistenza (service).

Per quanto sopra premesso il presente documento completa ed aggiorna il quadro di riferimento normativo del **Sistema regionale dei servizi di sviluppo alle imprese**, organizzato in Liguria per il settore agricolo e forestale e disciplinato dalla DGR n. 1658 del 21/12/2012 (BURL n. 1 del 16/01/2013).

La Regione Liguria definisce pertanto nuove modalità e criteri per il riconoscimento dei Prestatori di servizi, da abilitare all'erogazione dei servizi di formazione, di informazione e di consulenza aziendale per il settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale.

Al fine di predisporre un testo organico e unitario, sono state inoltre recepite in un unico documento le disposizioni e le novità introdotte a livello unionale, nazionale e regionale, derivanti dall'applicazione, in particolare di:

- nuova programmazione dello sviluppo rurale 2014 – 2020, che ha dettato norme relativamente ai requisiti e obblighi degli Organismi abilitati alla fornitura dei servizi di consulenza e di formazione;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) relativo all'istituzione del Sistema nazionale della consulenza aziendale e il provvedimento ministeriale attuativo;
- provvedimenti attuativi nazionali e regionali della Direttiva fitofarmaci (2009/128/CE), attuata in Italia con D.lgs 14 agosto 2012, n. 150 e il relativo piano d'azione nazionale (PAN) relativo alla disciplina, tra l'altro, delle abilitazioni alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e alla formazione.

## 2) RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi unionali, nazionali e regionali in materia di servizi di sviluppo alle imprese agricole, forestali e dello sviluppo rurale:

- artt. 14 e 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- art. 12, 13, 14 del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola;
- misure M01, M02 e M16 del PSR 2014 - 2020 della Regione Liguria (D.C.r. n. 33 del 27/10/2015);
- art. 1ter, c. 2 del D.L. 24/6/2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 116;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 3 febbraio 2016 (GU n. 38 del 16/02/2016) “*istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura*”, di seguito D.M. consulenza;
- Direttiva fitofarmaci (2009/128/CE), attuata in Italia con decreto legislativo 14/08/2012, n. 150 e con il relativo piano d’azione nazionale (PAN);
- DGR n. 19 del 13/01/2015 avente per oggetto “*nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita e all’acquisto e all’uso e per la consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura D.Lgs 150/2012 – DM 22/01/2014 (PAN)*”;
- DGR n. 334 del 29/03/2015 avente per oggetto “*approvazione disposizioni per i corsi di formazione e aggiornamento inerenti le abilitazioni alla vendita, acquisto, utilizzo e attività di consulenza per i prodotti fitosanitari (D.lgs n. 150/2012)*”;
- L.R. n. 22 del 29/11/2004, “*Disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per lo sviluppo rurale*”;
- DGR n. 819 del 6/7/2012, che ha individuato il sistema regionale ligure per la formazione professionale nel settore forestale, definendo, tra l’altro, i programmi formativi nonché le modalità per il conseguimento e il mantenimento delle diverse qualifiche professionali;
- Regolamento Regionale n. 5/2012, che fissa l’ammontare della tariffa da applicare, tra l’altro, alle istruttorie per il riconoscimento dei Prestatori di servizi;
- Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 14/9/2011 n. 148/2011, in materia di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza e D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59;
- D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (GU n.91 del 19-4-2016).

### **3) STATO DELL’ARTE**

L’assetto generale del Sistema regionale dei servizi di sviluppo, istituito ai sensi della l.r. n. 22/2004, è stato oggetto - a livello regionale - di una profonda revisione normativa, che ha determinato in particolare una netta divisione delle competenze pubbliche e private e l’ingresso di nuovi soggetti. Con l’ultima revisione (DGR n. 1658/2012) la Regione Liguria ha realizzato un modello organizzativo, flessibile, trasparente, non discriminatorio e sempre aperto, anche ad Enti provenienti da fuori regione, introducendo progressivamente la semplificazione delle funzioni amministrative e procedurali.

L’attuale organizzazione prevede quanto segue:

- la Regione Liguria, tramite strutture proprie o Enti strumentali, svolge prevalentemente attività di ricerca applicativa e sviluppo ed eroga servizi e consulenza specialistica (es. analisi agrochimiche, monitoraggio agro ambientale, informazione tecnica ed economica);
- le attività di consulenza e di formazione in materia agricola e forestale sono realizzate da Organismi privati e/o pubblici (questi ultimi limitatamente alla formazione), denominati “Prestatori di servizi”. I Prestatori sono riconosciuti dalla Regione sulla base di specifici requisiti, obbligatori e comuni indipendentemente dalla tipologia di servizi offerti (formativi o di consulenza). Il riconoscimento si basa prioritariamente sugli aspetti di natura organizzativa e professionale (presenza di personale tecnico qualificato, con comprovata competenza professionale) e sul rispetto delle condizioni di incompatibilità e

di affidabilità. La struttura di base dei Prestatori prevede la presenza di sedi operative e di sportelli informativi (facoltativi) sul territorio regionale.

I Prestatori abilitati sono attualmente strutturati con un'organizzazione che prevede:

- un coordinatore tecnico (iscritto a un ordine o collegio in materia agricola o forestale);
- uno staff tecnico composto, come minimo, da almeno un responsabile tecnico (agricolo e/o forestale) e da un operatore tecnico e la presenza di personale amministrativo e di segreteria;
- la disponibilità di sedi operative in Liguria.

I Prestatori abilitati (in totale n. 33), che garantiscono un'adeguata distribuzione territoriale nelle principali aree produttive, agricole e forestali, sono attualmente:

- n. 33 prestatori di Servizi per la formazione, di cui n. 14 prestatori di servizi forestali;
- n. 28 Prestatori di Servizi per la consulenza di cui n. 13 Prestatori di servizi forestali.

Rientrano tra i Prestatori di servizi attualmente riconosciuti le organizzazioni professionali di categoria (regionali e provinciali), studi di liberi professionisti, cooperative e associazioni di produttori, enti di formazione professionale, enti strumentali e specializzati operanti in Liguria in materia agricola. Tali Prestatori hanno potuto partecipare alle opportunità offerte dai Bandi finanziati a valere sulla misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale”, misura 114 “Consulenza Aziendale” e misura 331 “Formazione e informazione” del PSR 2007 – 2013

#### **4) OBIETTIVI**

Il presente documento, come già specificato in premessa:

- costituisce la naturale evoluzione e perfezionamento dei Servizi di sviluppo agricolo e forestale, come definiti nella DGR n. 1658/2012 al fine di renderli conformi della vigente normativa unionale e nazionale;
- aggiorna le modalità, i criteri e i requisiti (organizzativi, professionali), compreso gli obblighi e le condizioni di incompatibilità, per il riconoscimento dei Prestatori di servizi, abilitati a fornire i servizi di consulenza, la formazione e l'informazione in materia agroforestale e dello sviluppo rurale.

In previsione dell'attivazione delle pertinenti misure del PSR 2014 – 2020 l'Assessorato regionale all'Agricoltura si prefigge, come obiettivo strategico e prioritario di:

- potenziare e sostenere un nuovo Sistema regionale dei Servizi per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni;
- rinnovare il modello organizzativo dei Prestatori di servizi perché diventi sempre più sostenibile, dinamico e di qualità;
- rendere i servizi e le attività offerti dai Prestatori sempre più efficienti ed efficaci per le imprese in grado di seguire l'evoluzione tecnica, normativa ed economica di riferimento;
- orientare le scelte delle imprese per sostenerle nel ruolo di soggetti economici nonché di fornitori di servizi e beni, in un'ottica multifunzionale, in campo ambientale, turistico, didattico e sociale.

In questa prospettiva i Prestatori possono accompagnare le imprese e il mondo produttivo verso le “nuove sfide ed opportunità”, fornendo strumenti e servizi che rispondano sempre più alle loro aspettative e esigenze, per renderli più competitivi e in grado di fronteggiare adeguatamente la concorrenza e le richieste del mercato.

Di seguito sono riportate le principali novità introdotte dal presente provvedimento, anche a seguito del recepimento della vigente normativa unionale, nazionale e regionale:

- informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze di riconoscimento e delle comunicazioni di varianti;
- eliminazione dell'obbligo della sede operativa sul territorio regionale;
- attribuzione della qualifica di Prestatori di servizi in base ai servizi/attività fornite e istituzione nell'elenco regionale delle sezioni “formazione e informazione” e “consulenza”;
- estensione a soggetti pubblici della possibilità di richiedere il riconoscimento per i servizi di consulenza;

- eliminazione delle sezioni (agricolo e forestale) dall’elenco regionale dei Prestatori riconosciuti;
- allargamento dei destinatari che possono fruire dei servizi offerti dai Prestatori;
- formazione obbligatoria per il personale tecnico dei Prestatori di servizi;
- semplificazione del modello organizzativo dei Prestatori;
- aggiornamento dei requisiti dello staff tecnico;
- modifiche alle condizioni di ammissibilità, di affidabilità e incompatibilità, con riferimento anche alle situazioni derivanti da possibili conflitti di interesse con soggetti incompatibili;
- potenziamento del sistema informativo e del collegamento con i servizi specialistici regionali;
- aggiornamento delle condizioni di sospensione e/o decadenza;
- obbligo di iscrizione da parte dei Prestatori riconosciuti a livello regionale nel registro nazionale degli organismi di consulenza.

In attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni ministeriali, sarà adottato successivamente il sistema di certificazione di qualità nazionale, previsto dall’art. 7 del D.M. Consulenza, al fine di valutare il grado di efficacia e di efficienza delle attività svolte dai Prestatori di servizi di consulenza. La Regione si riserva di estendere tale sistema anche ai Prestatori di Servizi per la formazione e l’informazione.

## 5) RETE DEI SERVIZI SPECIALISTICI E DEI PRESTATORI

L’attuale Sistema dei Servizi di Sviluppo è costituito da molteplici soggetti pubblici e privati, a vario titolo coinvolti e distribuiti sul territorio ligure. Nei prossimi anni l’azione della Regione sarà indirizzata a rafforzare e sviluppare strumenti e azioni utili al coordinamento operativo tra le strutture specialistiche afferenti alla Regione, i Prestatori di servizi e gli enti di ricerca.

L’obiettivo è di promuovere e realizzare una **Rete Regionale dei Servizi di Sviluppo**, finalizzata a:

- far emergere problematiche ed esigenze del mondo produttivo, tramite i Prestatori di servizi;
- affrontare e risolvere le problematiche tecniche e economiche delle imprese;
- individuare i fabbisogni formativi e di aggiornamento del personale tecnico dei Prestatori;
- promuovere momenti di incontro tra i diversi attori (seminari, forum, club di prodotto);
- promuovere la circolazione e l’interscambio delle conoscenze e delle innovazioni, utilizzando metodi tradizionali e on line (Agriligurianet, SIMA, social, etc.) per condividere materiale divulgativo tecnico e scientifico (bollettini, manuali, pubblicazioni, schede tecniche, disciplinari, etc.);
- migliorare e offrire una gamma sempre più ampia di servizi tecnici e informativi on line e/o diretti in materia di agrometeorologia e di supporto per le principali colture liguri mediante la diffusione dei Bollettini periodici (es. Vite, Olivo, Flornews, Agrometeo, AgriLiguriaNews);
- contribuire alla valutazione della funzionalità e dell’efficienza dei servizi;
- proporre l’attivazione di strumenti e azioni formative a distanza fruibili on line.

Tra gli strumenti informatici che la Regione intende potenziare rientrano in particolare:

- il portale istituzionale **Agriligurianet.it** nell’ambito del quale sviluppare il “Catalogo regionale per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni”, strumento on line, a disposizione delle imprese per informarli sulle opportunità formative e di consulenza disponibili;
- il **Sistema Informativo di monitoraggio e assistenza agroambientale (SIMA)**, sviluppato nell’ambito del portale **Agriligurianet**, che può diventare una piattaforma di lavoro *on line* per i tecnici e favorire l’interscambio e la diffusione di informazioni e di dati, compreso le pubblicazioni e il materiale didattico e di approfondimento;
- i Bollettini di informazione per le principali colture liguri (Vite, Olivo, Flornews, Agrometeo).

## 6) TIPOLOGIA DEI SERVIZI e AMBITI DI ATTIVITA'

### a) tipologia dei servizi

Il **Prestatore di Servizi**, soggetto pubblico o privato, può essere riconosciuto per le seguenti tipologie di “servizi”:

- **formazione e informazione**: comprende l’insieme delle attività formative (corsi di formazione, attività dimostrativa, coaching, workshop, visite e interscambi aziendali, etc.) e delle azioni informative, offerte dai cosiddetti “**Prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni**”;
- **consulenza aziendale**: insieme delle prestazioni e servizi di consulenza offerti alle imprese e operatori dai cosiddetti “**Prestatori di servizi di consulenza**”.

**b) destinatari**

I potenziali destinatari dei servizi di formazione e di consulenza aziendale sono di norma:

- le imprese agricole e gli operatori forestali (silvicoltori), singoli e associati e loro dipendenti e/o coadiuvanti familiari, regolarmente iscritti all’INPS;
- i gestori del territorio (Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000);
- le PMI insediate nelle zone rurali;
- altri soggetti, che a vario titolo sono coinvolti nelle attività agricole, forestali e dello sviluppo rurale (es. utilizzatori di prodotti fitosanitari).

Le misure M01 e M02 del PSR possono limitare l’accesso ai finanziamenti ad alcune tipologie di destinatari.

**c) settori e ambiti**

Ciascun Organismo può richiedere alla Regione il riconoscimento di “Prestatore di servizi” per uno o più settori d’intervento, di seguito riportati:

- **per il settore agricolo** (floricoltura e piante ornamentali, orticoltura, viticoltura e enologia, olivicoltura, zootecnia e foraggicoltura, apicoltura, etc.);
- **per il settore forestale** (gestione forestale e selvicoltura, gestione del verde arboreo, vivaistica forestale, ingegneria naturalistica, viabilità e infrastrutture forestali, etc.);
- **per il settore agroalimentare e per lo sviluppo rurale (PMI)**.

Il Prestatore di servizi opera per i settori sopra riportati prioritariamente negli ambiti (tematiche), individuati dalla normativa unionale, nazionale e regionale, con particolare riferimento:

– per i servizi di consulenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>– art. 12, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;</li> <li>– art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013;</li> <li>– misura M02 del PSR 2014 – 2020;</li> <li>– D.M. consulenza.</li> </ul>
– per le attività formative e informative	<ul style="list-style-type: none"> <li>– art. 14 del Reg. UE n. 1305/2013;</li> <li>– misura M01 del PSR 2014 – 2020</li> </ul>

Le attività di formazione, informazione e di consulenza svolte dai **Prestatori di servizi** sono finalizzate a promuovere, valorizzare e sviluppare in particolare:

- la competitività e la sostenibilità tecnica, economica e ambientale nel settore agricolo e forestale;
- l’aggiornamento tecnico relativamente alle innovazioni di prodotti, processi, tecnologie e impianti, strumenti e sistemi di coltivazione, di allevamento, compresa la post raccolta, la conservazione, la trasformazione dei prodotti;
- il trasferimento delle conoscenze relative agli obblighi e agli impegni derivanti dall’attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia agricola, forestale ed ambientale (condizionalità, direttiva quadro sulle acque, Piano d’azione sui fitofarmaci - PAN, agricoltura biologica, impegni agroclimatici ambientali, sicurezza del lavoro, etc.);
- il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- l’uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali e le azioni specifiche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi;



- la gestione del rischio in agricoltura e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali e gli eventi catastrofici;
- la gestione sostenibile e la valorizzazione delle aree forestali, del paesaggio rurale e dell'ambiente;
- la conversione e la diversificazione aziendale;
- la multifunzionalità nelle attività agricole e forestali (es. fattorie didattiche, agriturismo, aziende sociale);
- la qualità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali anche attraverso le certificazioni di prodotto, di processo, etico-sociali e ambientali, la biodiversità, la sicurezza alimentare, il benessere animale e gli aspetti e profili sanitari delle pratiche zootecniche;
- i mercati locali e le filiere agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, l'orientamento al mercato;
- i modelli e strumenti di pianificazione e gestione aziendale nonché strategie di marketing per il miglioramento del rendimento globale e una corretta valutazione delle prestazioni aziendali;
- il conseguimento del requisito di conoscenza e competenza professionale per i giovani o i selvicoltori di nuovo insediamento;
- il conseguimento delle qualifiche professionali nel settore forestale;
- il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa alle PMI;
- altri ambiti definiti dal PSR per lo sviluppo rurale.

## 7) REQUISITI di ACCESSO dei PRESTATORI DI SERVIZI

### ***a) requisiti di ammissibilità***

Il richiedente, indipendentemente dai servizi per i quali fa istanza di riconoscimento, deve possedere alla data di presentazione, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- è un soggetto privato o pubblico:
  - ✓ **organismi privati**: rientrano gli organismi giuridici di diritto privato, costituiti nelle forme previste dal codice civile: rientrano le imprese, costituite anche in forma societaria, le società, le associazioni e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale;
  - ✓ **organismi pubblici** ovvero **Enti pubblici** istituzionalmente competenti, con esperienza e competenze in attività dimostrative e formative, di sperimentazione e ricerca o similari in ambito agricolo, zootecnico, forestale e dello sviluppo rurale.
- prevede **espressamente tra le proprie finalità** (es. atto costitutivo, statuto, visura camerale) l'esercizio dell'attività per la quale viene richiesto il riconoscimento (consulenza aziendale, formazione, assistenza tecnica o analoghi) nel settore agricolo, zootecnico, forestale e dello sviluppo rurale e per le attività inerenti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- ha sede legale nell'Unione Europea;
- rispetta le condizioni di affidabilità e di incompatibilità, di cui alla successiva lett. b);
- soddisfa i requisiti organizzativi e professionali previsti al punto 8 del presente atto;

### ***b) condizioni di affidabilità e di incompatibilità***

I soggetti richiedenti, ad esclusione degli enti di diritto pubblico, devono possedere le seguenti **condizioni di affidabilità**:

- il richiedente e il rappresentante legale non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non deve essere stata emessa nei confronti del rappresentante legale, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui all'art. 80, comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Relativamente alle seguenti **condizioni di incompatibilità**:

- gestire fasi o procedimenti connessi con la gestione, l'istruttoria e l'erogazione di aiuti o sussidi nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale. Rientrano i Centri di assistenza agricola (CAA), abilitati ai sensi del D.M. 27/3/2008 e gli Organismi che svolgono funzione di controllo, finalizzata all'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare e forestale o dello sviluppo rurale, nonché alla gestione e verifica sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
- svolgere attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità di certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale;
- svolgere i controlli sanitari secondo quanto stabilito dall'art. 1-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- esercitare attività di produzione e/o commercializzazione e vendita di mezzi tecnici per il settore agricolo o forestale;

**il richiedente è tenuto a segnalare** il caso in cui svolga la propria attività in più aree operative (compresa la consulenza/formazione) ed alcune di esse rientrino in una delle citate condizioni di incompatibilità, **pena la non ammissibilità della domanda.**

**Le suddette condizioni di incompatibilità possono essere rimosse** attraverso la netta separazione e indipendenza tra le diverse aree (es. personale impiegato nelle diverse aree con specifiche competenze, eventuali analisi e studi dei rischi applicati al conflitto di interessi e le misure di controllo e mitigazione).

Parimenti nel caso in cui la sede legale e/o operativa del richiedente sia localizzata presso soggetti che rientrano in uno dei casi sopra esposti, deve essere assicurata la separatezza fisica e/o temporale dell'esercizio delle rispettive funzioni.

Le sopracitate condizioni di incompatibilità **si applicano anche nei confronti del personale dello staff tecnico** del Prestatore, che:

- non deve svolgere l'attività per Organismi di certificazione e di controllo, compresi quelli sanitari;
- non deve essere abilitato da AGEA alla tenuta e gestione del fascicolo aziendale;
- non deve avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con soggetti titolari di attività di produzione o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia.

Per il personale tecnico non è inoltre ammesso:

- curare la progettazione e l'elaborazione, in tutto e in parte, della documentazione tecnica di una successiva domanda di sostegno/pagamento per un beneficiario al quale ha precedentemente fornito un servizio di consulenza finanziato con fondi pubblici per il medesimo intervento.
- svolgere un servizio di consulenza, finanziato con fondi pubblici, a favore di un soggetto di cui risulta avere titolarità, rappresentanza legale, partecipazione finanziaria ovvero altra forma di collaborazione e contratto di lavoro ovvero si trova nei confronti dello stesso in qualsiasi situazione di conflitto di interesse.

Non rientrano tra le condizioni di incompatibilità le attività dei Centri di prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici, riconosciuti ai sensi della DGR n. 274 del 13 marzo 2015.

In attuazione della DGR n. 334/2015 l'attività di docenza e di consulenza in materia fitosanitaria (corsi propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni alla vendita, acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari) non è compatibile con eventuali rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con soggetti che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

Il possesso dei requisiti di ammissibilità e di affidabilità e l'assenza delle condizioni di incompatibilità sono attestati in sede di istanza di riconoscimento dal Prestatore e dal personale tecnico mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La Regione si riserva di dettagliare o integrare i sopracitati elementi di incompatibilità, a seguito anche delle circolari ministeriali, di cui al comma 1 dell'art. 3 del DM consulenza.

## **8) REQUISITI ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI**



**a) requisiti organizzativi e professionali**

I “Prestatori di servizi” sono tenuti a assicurare una struttura organizzativa (operativa e professionale) minima, composta almeno da:

- un coordinatore;
- l’area amministrativa;
- lo staff tecnico.
- **il coordinatore:**
  - dirige e coordina il personale, organizzando la gestione del Prestatore;
  - cura i rapporti con la Regione;
  - può svolgere attività tecnico – operativa, assumendo anche il ruolo di responsabile tecnico.
- **l’area amministrativa** è rappresentata dal personale (dipendente, anche part time) o da soggetto convenzionato, garantisce un’idonea gestione amministrativa e finanziaria e di segreteria del Prestatore;
- **lo staff tecnico:**
  - è costituito da personale tecnico qualificato e regolarmente formato, con esperienza e competenza professionale in relazione ai settori/ambiti di cui al punto 6, lett. c), per le quali viene richiesto il riconoscimento. Il possesso delle competenze e qualificazioni deve essere dimostrato da curricula, dossier delle credenziali professionali, attestati formativi e/o referenze lavorative;
  - deve garantire la diretta gestione dei servizi di consulenza e/o delle attività formative e informative. Nel caso in cui non disponga di personale proprio, dotato delle professionalità e competenze necessarie, l’Organismo può acquisire le professionalità mancanti facendo ricorso a collaborazioni esterne (consulenti, docenti, etc.) attraverso la sottoscrizione di specifici contratti (professionisti) o convenzioni (propri Istituti, Enti, etc.) con soggetti qualificati. Sono ammessi anche accordi preliminari con i suddetti soggetti; in tal caso i Prestatori di servizi saranno tenuti a presentare copia formale dell’incarico per la partecipazione ai bandi;
  - è composto da almeno **n. 3 (tre) tecnici per i Prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazione** ovvero **da uno o più tecnici nel caso di riconoscimento di Prestatore di servizi di consulenza.**

A ciascun tecnico possono essere assegnati specifici compiti e mansioni (es. consulente, tutor, docente, tecnico di supporto, broker, etc.) secondo un’organizzazione interna, definita dal Prestatore.

Nell’ambito dello staff tecnico del Prestatore deve essere individuato un **responsabile tecnico** che:

- deve essere iscritto regolarmente allo specifico ordine o albo professionale in base agli ambiti/materie di competenza in cui il Prestatore intende operare, ovvero essere in possesso dei titoli professionali abilitanti all’esercizio della professione conseguiti nello Stato membro dell’Unione Europea di origine;
- non può fare parte dello staff tecnico di altri Prestatori riconosciuti;
- organizza la gestione tecnico-operativa nell’ambito delle tipologie dei servizi e attività offerte.

Si considerano in possesso di **adeguate qualifiche e competenze** per l’espletamento dei servizi di consulenza e/o di formazione:

- il personale tecnico regolarmente iscritto agli ordini e ai collegi professionali: l’abilitazione allo svolgimento della professione e la regolare iscrizione agli albi di riferimento soddisfa il requisito in relazione allo specifico ambito professionale;
- i docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo;
- i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione agli ordini o ai collegi professionali e non iscritti ai relativi albi, che abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nella formazione/consulenza (o similari) negli ambiti richiesti, ovvero che hanno acquisito un attestato di qualifica, per le specifiche correlate alle proposte di servizio, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo punto 9.

Il Prestatore dovrà rappresentare la propria organizzazione interna (organigramma) e indicare per ciascun tecnico:

- dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza);
- titolo di studio (rilasciato dallo Stato membro dell’U.E. di origine);
- ruolo svolto nell’ambito del Prestatore;
- iscrizione ai pertinenti ordini o collegi professionali (se prevista);
- posizione lavorativa (titolare, dipendente, etc.);
- qualifiche, competenze ed esperienze lavorative e professionali (curricula): es. abilitazioni (es. consulenza fitosanitaria), partecipazioni a corsi di formazione, progetti comunitari nazionali e regionali.

Nell’attuazione dei servizi di consulenza e dell’attività di formazione, il personale che svolge il ruolo di responsabile tecnico, di responsabile dello specifico intervento (es. corso), di tutor nonché il personale amministrativo e di segreteria devono essere preventivamente ed espressamente individuati nell’organigramma del Prestatore.

La struttura organizzativa del Prestatore potrà essere adeguata (se preventivamente comunicata) in sede degli specifici Bandi, sottostando alle modalità e agli obblighi previsti nei medesimi.

#### **b) disposizioni specifiche**

Per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l’ordinamento vigente, devono essere svolte esclusivamente da categorie professionali abilitati, l’iscrizione all’albo o a collegio professionale costituisce requisito essenziale e obbligatorio per lo svolgimento dell’attività.

Per i servizi erogabili in materia di “condizionalità” e/o della “sicurezza del lavoro”, il Prestatore deve avvalersi di personale tecnico con dimostrabili conoscenze e competenze per coprire i suddetti campi.

Il Settore Fitosanitario regionale è la struttura competente al rilascio della Certificazione di abilitazione, all’attività di vendita e all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti stessi, nonché all’autorizzazione dei corsi (di base e di aggiornamento) per il rilascio di dette autorizzazioni ai sensi delle DGR nn. 19/2015 e 334/2015.

Nello svolgimento di specifiche azioni formative nel settore forestale, come definite dalla DGR n. 819/2012, i Prestatori di servizi sono tenuti ad avvalersi, per le parti di insegnamento pratico delle diverse discipline, di “Istruttori forestali” in possesso della relativa qualifica professionale.

#### **c) territorio di operatività e dotazioni strumentali**

Il Prestatore di servizi deve avere sede legale in Unione europea e non è tenuto a disporre di una sede operativa in Liguria ai fini del riconoscimento. La Regione si riserva di richiedere la disponibilità di sedi (aule, sportelli, etc.) sul territorio regionale in sede di bando/gare appalti in relazione ai servizi offerti.

Il Prestatore deve comunicare come minimo:

- la sede di operatività, se diversa dalla sede legale, anche se localizzata fuori Regione;
- le modalità e l’orario di accesso al pubblico;
- la disponibilità di attrezzature e risorse di base, d’ufficio ed informatiche;
- un recapito telefonico fisso, una postazione fissa PC, una connessione alla rete internet (consigliata linea ADSL), un indirizzo di posta elettronica.

Il Richiedente, ai fini del riconoscimento, è tenuto obbligatoriamente a:

- attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC), per inviare e ricevere i documenti per via telematica, con rilascio di specifica attestazione;
- dotarsi di dispositivi (software) di firma digitale, acquistabili presso le Autorità di certificazione preposte e necessari per sottoscrivere i documenti informatici;

Nell’ambito dell’applicazione delle misure 1 e 2 del PSR 2014-2020, potrà essere richiesto ai Prestatori di dotarsi di idonei strumenti e tecnologie (es. smartphone con localizzatore GPS, foto e videoregistrazione, riprese on line), per la documentazione delle attività svolte di formazione, informazione e consulenza ai fini del monitoraggio e il controllo da parte della Regione.

**d) obblighi e impegni**

I “Prestatori di servizi”, in fase di presentazione dell’istanza, si impegnano a:

- rispettare tutti i termini, le condizioni e obblighi indicati nel presente documento;
- garantire il libero accesso alle attività e servizi offerti a tutti i potenziali destinatari senza preclusione di ordine sociale e organizzativo, anche attraverso una adeguata pubblicizzazione delle stesse;
- richiedere per il personale tecnico l’iscrizione ai servizi informativi della Regione;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- consentire l’accesso ai propri locali al personale incaricato a fini ispettivi e di controllo;
- fornire alla Regione tutte le informazioni ed i dati utili al fine di eventuali monitoraggi e valutazioni delle attività e dell’organizzazione dei Prestatori;
- rinnovare ogni 5 anni le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) del Prestatore e del personale tecnico di mantenimento dei requisiti di idoneità;
- comunicare tempestivamente le variazioni per il mantenimento dei requisiti di idoneità;
- rispettare gli obblighi di riservatezza, di cui all'art 13, par. 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, delle informazioni ottenute nell’esercizio dell’attività tranne eventuali gravi violazioni del diritto unionale o nazionale rilevate nel corso dell’attività medesima per le quali è previsto l’obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza, specialmente in caso di reato, conformemente a quanto previsto dal D.lgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- promuovere i servizi regionali, informativi on line e specialistici;
- utilizzare in via preferenziale i Servizi Specialistici regionali nell’espletamento della attività di Prestatore di servizi (es. analisi fitopatologiche, terreno, vino, olio, etc. ).

#### e) variazioni

Il Prestatore di servizi abilitato è tenuto a comunicare alla Regione Liguria tempestivamente qualsiasi variazione di quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento, compreso l'eventuale instaurarsi di situazioni di incompatibilità, previa compilazione on line delle modifiche richieste tramite l'archivio informatizzato di cui al successivo punto 11.

La richiesta di **variazione**, che modifica i requisiti del Prestatore, attiva un procedimento istruttorio che viene effettuato ai sensi della l.r. n. 56/2009 dal Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, che è tenuto ad esprimersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al protocollo della struttura regionale. In assenza di riscontro da parte del competente Settore nei termini indicati, si applica la disciplina del silenzio assenso, come previsto all'art. 23 della l.r. n. 56/2009. In tal caso la richiesta di variazione è da intendersi accolta. Per la durata dell'istruttoria, il Prestatore mantiene il riconoscimento e quindi può continuare l'operatività. Nel caso in cui la variazione non possa essere accolta, si avvia la procedura di decadenza dal riconoscimento.

Non costituiscono variazioni i cambiamenti che non determinano modifiche ai requisiti minimi per il riconoscimento del Prestatore (es. sostituzione del personale amministrativo e di segreteria, etc.). In tal caso il Prestatore è tenuto comunque ad aggiornare l'Archivio informatizzato di cui al successivo punto 11, senza la necessità dell'autorizzazione regionale.

### 9) FORMAZIONE DI BASE E DI AGGIORNAMENTO

Il personale tecnico è tenuto a frequentare:

- **attività di formazione di base**, di durata non inferiore a 24 ore per ciascuno degli ambiti in cui è coinvolto, **per il tecnico che non sia in possesso di adeguata qualificazione** (punto 8, lett. a);
- **attività di aggiornamento professionale**, di durata non inferiore a 12 ore, con periodicità almeno triennale, **per tutti i tecnici**, ad eccezione del personale tecnico iscritto agli ordini e ai collegi professionali, che dimostrino di aver espletato la formazione continua di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137.

Le attività di formazione di base o di attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- essere svolte da Enti riconosciuti a livello regionale/nazionale, tramite esperti e docenti altamente qualificati;
- svolgersi per ciascuno dei rispettivi ambiti previsti;
- prevedere, al termine del percorso formativo, una prova di verifica ai fini del rilascio di un attestato di qualifica o di un attestato di frequenza con profitto (per le attività di base) ovvero di un attestato di frequenza (per le attività di aggiornamento).

Per la formazione di base e di aggiornamento, richiesta ai fini della abilitazione e successivi rinnovi all'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, si rimanda a quanto previsto dalle DGR nn. 19/2015 e 334/2015.

**Il Prestatore è tenuto comunque ad assicurare la partecipazione di almeno un tecnico alle iniziative di aggiornamento tecnico e normativo, eventualmente organizzate o riconosciute dalla Regione.**

### 10) ELEMENTI QUALIFICANTI

Per i Prestatori sono da considerarsi elementi qualificanti, non obbligatori:

- a) conseguimento di attestati, accreditamenti e certificazioni quali ad esempio:
  - accreditamento come Ente di formazione professionale;
  - riconoscimento regionale come Centro di Educazione Ambientale (CEA);
  - altri attestati e certificazioni (es. ISO 9000);
- b) adozione di strumenti informativi (es. siti web e social, video conferenza, newsletter, riviste) relativi alla tipologia dei servizi offerti e modalità di accesso (es. carta servizi);
- c) disponibilità e utilizzo di strutture e attrezzature specifiche a supporto dell'attività formativa e di consulenza, quali ad esempio piattaforma informatica on line (per i corsi e-learning), dispositivi e

equipaggiamenti (es. per i corsi per operatori forestali, dotazioni di cantieri), aule informatizzate, software di supporto alle decisioni e all'erogazione dei servizi di consulenza, servizi di analisi agrochimiche (es. fitopatologiche, produzioni vegetali e zootecniche) e serre e terreni per le attività in campo;

d) accordi di collaborazione con altri soggetti terzi o adesione a reti o poli.

Tali elementi relativi a ciascun Prestatore riconosciuto saranno oggetto di divulgazione nell'ambito della scheda informativa, pubblicata sul portale regionale (punto 13) ed alcuni di essi determineranno l'attribuzione di un punteggio nell'ambito dei criteri di selezioni definiti per alcune misure del PSR.

## **11) MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

La Regione intende promuovere e sviluppare, come obiettivo prioritario, il processo di dematerializzazione documentale, attraverso la realizzazione e la messa in esercizio dell'“**archivio informatizzato dei Prestatori di servizi**”, di seguito Archivio.

Tale procedura permette la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle richieste di riconoscimento di nuovi organismi ovvero alle richieste di variazioni per i Prestatori già riconosciuti tramite la compilazione on line accessibile dalla pagina dedicata ai prestatori di servizi del portale Agriligurianet della Regione Liguria.

Per accedere all'Archivio, **i nuovi organismi richiedenti** sono tenuti a inviare via PEC specifica richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando l'apposito modello. La struttura regionale competente fornirà le credenziali per l'accesso all'archivio.

Relativamente ai **Prestatori già riconosciuti**, le credenziali di accesso al nuovo Archivio verranno fornite d'ufficio dalla struttura regionale competente.

**L'indirizzo PEC cui inviare l'istanza, le modalità di accesso e la modulistica sono reperibili nella pagina dedicata ai prestatori di servizi del portale Agriligurianet.**

### **a) presentazione dell'istanza**

La richiesta di riconoscimento avviene esclusivamente in modalità informatica tramite la compilazione on line direttamente dal sopracitato Archivio, che genera un documento riepilogativo (in formato PDF).

Al fine dell'invio informatico della richiesta, il suddetto documento deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale e re-inserito nel sistema. La struttura competente provvede alla registrazione della domanda con l'assegnazione di un numero di protocollo regionale, associando tutti i documenti inseriti nell'archivio.

Le domande inviate con modalità diverse da quelle previste dal presente punto non saranno ritenute ricevibili e verranno respinte dandone comunicazione all'interessato.

### **b) documentazione a corredo dell'istanza**

Ai fini del riconoscimento di “Prestatore di servizi”, il soggetto richiedente deve inserire nell'archivio la seguente **documentazione obbligatoria**:

- copia del documento d'identità, in corso di validità del rappresentante legale;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Organismo richiedente;
- copia della ricevuta relativa al versamento delle spese istruttorie.

**I sopracitati documenti sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione comporta la non ricevibilità e l'archiviazione della domanda.**

Ai fini dell'ammissibilità devono essere altresì presenti i seguenti documenti:

- elenco delle attività del Prestatore;
- curricula del personale tecnico;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 (modelli 1.a e 1.b, 2, 3);
- copia degli accordi preliminari e/o convenzioni con personale o soggetti esterni;
- copia della nomina del responsabile tecnico da parte dell'Organismo proponente;

- eventuale provvedimento di riconoscimento di Organismo di consulenza, rilasciato da altro Ente (Regioni, province Autonome, Mipaf, Membri UE, etc.).

Il Prestatore può allegare eventuale e ulteriore documentazione, con particolare riferimento agli elementi qualificanti di cui al punto 10.

### **c) spese di istruttoria**

In attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre n 37/2011 è stato approvato il Regolamento Regionale 12 ottobre 2012 n. 5 che fissa l'ammontare della tariffa da applicare, tra l'altro, alle istruttorie per il riconoscimento dei Prestatori di servizi. Come previsto all'art. 4 del suddetto Regolamento le spese istruttorie sono corrisposte all'atto della domanda mediante versamento su conto corrente della Regione presso la Tesoreria dell'Ente.

**Il mancato integrale versamento** del contributo comporta **la non ricevibilità** dell'istanza e costituisce impedimento al rilascio del provvedimento autorizzativo.

## **12) MODALITÀ ISTRUTTORIE E DI RICONOSCIMENTO**

L'istruttoria tecnico – amministrativa delle istanze pervenute viene effettuata dal Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione al protocollo regionale, salvo eventuale sospensione dei termini del procedimento amministrativo ai sensi della L.R. 25 novembre 2009 n. 56 e si svolge attraverso le seguenti fasi:

### **a) verifica di ricevibilità e istruttoria delle domande**

- la **verifica di ricevibilità** riguarda:
  - la corretta modalità di invio dell'istanza;
  - la presenza e la validità della firma digitale del legale rappresentante nell'istanza;
  - la presenza nell'archivio della documentazione obbligatoria, di cui al precedente punto 11, lett. b).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopraindicate l'istanza sarà considerata non ricevibile e quindi archiviata. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito al soggetto richiedente.

- l'**istruttoria delle domande**, sulla base di quanto definito dal presente provvedimento, comprende la verifica della conformità della documentazione prevista e la verifica dei requisiti organizzativi e professionali del soggetto proponente. Il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione viene effettuato a norma dell'art. 71 del DPR 445/2000.

A conclusione della fase istruttoria, per ogni domanda, viene redatto un verbale finale di istruttoria dal responsabile del procedimento del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo. La richiesta di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa sospende i termini dell'istruttoria ai sensi della l.r. n. 56/2009.

### **b) provvedimento finale**

Sulla base delle sopraccitate risultanze istruttorie, il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, con proprio atto, provvede a riconoscere o negare al soggetto richiedente l'idoneità di Prestatore di servizi. Il provvedimento dirigenziale viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria: l'esito verrà notificato al soggetto proponente.

Il riconoscimento di Prestatore di servizi decorre dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale ed è valido esclusivamente per le attività e servizi da svolgersi in Liguria.

## **13) ELENCO REGIONALE e REGISTRO NAZIONALE**

Al fine di garantire la massima trasparenza e la più ampia e diffusa informazione a tutti i potenziali destinatari della consulenza e formazione, i Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato "**Elenco Regionale dei Prestatori di servizi**", viene articolato nelle due sezioni "**formazione e informazione**" e "**consulenza**".

L'elenco viene pubblicato sul portale regionale ([www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it)) e riporta per ciascun Prestatore riconosciuto in particolare le seguenti informazioni:



- denominazione del Prestatore di servizi;
- numero e data del decreto di riconoscimento regionale;
- tipologie dei servizi offerti e dei settori/ambiti di intervento;
- recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- staff tecnico;
- scheda informativa (indicazione del sito internet/social ed eventuali elementi qualificanti - punto 10).

A fronte di nuove istanze di riconoscimento ovvero di richieste di modifica dei requisiti per i Prestatori già riconosciuti, la struttura regionale competente provvede all'aggiornamento del suddetto elenco regionale.

I Prestatori di servizi di consulenza, riconosciuti dalla Regione Liguria, sono iscritti **nel Registro Unico nazionale degli Organismi di consulenza**, istituito dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 6 del DM 3/2/2016. Il Registro viene pubblicato e aggiornato sul sito del Ministero ([www.politiche.agricole.it](http://www.politiche.agricole.it)).

La Regione provvede a comunicare al Mipaaf le informazioni relative ai Prestatori riconosciuti, gli eventuali aggiornamenti nonché i dati dell'eventuale provvedimento di revoca, secondo modalità definita dal Mipaaf.

#### 14) CONTROLLI EX-POST e CONDIZIONI DI DECADENZA DAL RICONOSCIMENTO

La Regione si riserva di effettuare periodici controlli ex post (amministrativi e/o in loco) al fine di accertare il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento di Prestatore di servizi, con particolare riferimento ai precedenti punti 7 e 8.

Nel caso in cui siano accertate irregolarità di cui alla sottocitata lett. a), il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo assegna al Prestatore un termine non inferiore a 30 giorni per eliminare le cause che hanno determinato l'irregolarità.

In caso di irregolarità di cui alle lett. b) e c) il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo avvia rispettivamente il procedimento di sospensione o di decadenza dal riconoscimento.

a) sono da considerarsi **irregolarità lievi**:

- mancata comunicazione preventiva di variazioni tecniche e organizzative (es. sostituzione dei tecnici, cambio del rappresentate legale, modifiche allo statuto), non determinanti ai fini del mantenimento dei requisiti;
- dispositivo di firma digitale e indirizzo PEC non attivo;
- mancata partecipazione di almeno un tecnico alle iniziative formative e informative, promosse dalla Regione.

b) sono da considerarsi **irregolarità gravi, che comportano la sospensione dal riconoscimento per la durata complessiva di sei mesi**:

- sopravvenuta incompatibilità del personale tecnico, non preventivamente comunicato;
- perdita dei requisiti organizzativi e professionali (es. riduzione del numero di tecnici dello staff sotto il numero ammesso, perdita dei requisiti del responsabile tecnico, mancato adempimento dell'obbligo di aggiornamento per il personale tecnico), determinanti ai fini del mantenimento dei requisiti;
- inadeguato o mancato rispetto degli obblighi e impegni di cui al punto 8, lett. d), in particolare quelli inerenti la pubblicizzazione delle attività o la garanzia del libero accesso ai servizi;

c) sono da considerarsi irregolarità gravi, **che comportano la decadenza**:

- sopravvenuta incompatibilità del Prestatore di servizi;
- sopravvenuta non affidabilità del rappresentante legale;
- inottemperanza di quanto prescritto dalla Regione Liguria in caso di irregolarità di cui alle lett. a) e b).

Il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo notifica al soggetto interessato, tramite PEC, il provvedimento di dichiarazione di sospensione o decadenza. In tal caso, non può essere presentata una nuova domanda di riconoscimento nei 12 mesi successivi alla data di notifica di detto provvedimento.

#### 15) DISPOSIZIONI FINALI

**I Prestatori di servizi già riconosciuti** ai sensi della DGR n. 1658/2012 sono tenuti, ai fini del mantenimento del riconoscimento, a conformarsi a quanto previsto nel presente provvedimento, tramite compilazione on line ed invio della richiesta, come sopra descritto, **entro 90 giorni** dalla data di approvazione del presente atto, pena la decadenza automatica del riconoscimento in essere. In tal caso, dovrà essere presentata una nuova domanda di riconoscimento successivamente alla scadenza sopra indicata.

La Regione si riserva di effettuare con specifico provvedimento di Giunta la revisione dei requisiti sopra individuati, qualora necessario anche per sopravvenute norme di livello superiore, ovvero con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente per ulteriori specificazioni applicative di dettaglio e/o modifiche e integrazioni alla modulistica allegata.

I Prestatori di servizi di consulenza, abilitati da altre Regioni, Province autonome, dal Ministero delle Politiche agricole e del Ministero della Salute ed iscritti nel Registro Unico di cui al punto 13, sono tenuti a richiedere il riconoscimento nelle modalità e criteri, di cui al presente provvedimento, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 4 del DM del 3/2/2016.

Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla Regione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ..... nato/a ..... il ..... C.F. ...., residente a ..... in qualità di Legale rappresentante dell'Organismo ..... C.F. ....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR stesso

**DICHIARA che l'ORGANISMO dallo stesso rappresentato**

- a) è un **organismo pubblico/ente pubblico** (*eliminare la voce che non interessa*), istituzionalmente competente, con esperienza e competenze in attività dimostrative e formative, di sperimentazione e ricerca o similari in ambito agricolo, zootecnico, forestale e dello sviluppo rurale;
- b) ha tra le proprie finalità l'esercizio **dell'attività di consulenza aziendale, formazione e informazione in campo agricolo, forestale o dello sviluppo rurale** (*eliminare le voci che non interessano*);
- c) è assoggettato al regime fiscale (*specificare*) \_\_\_\_\_ che **consente / non consente** (*eliminare la voce che non interessa*) il recupero dell'IVA;
- e) è un soggetto che (*eliminare voce non pertinente*):
  - **gestisce/NON gestisce** fasi o procedimenti connessi con la gestione, l'istruttoria, l'erogazione e il controllo di aiuti o sussidi nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale;
  - **svolge/NON svolge** le funzioni di Centro di assistenza agricola (CAA), abilitato ai sensi del D.M. 27/3/2008;
  - **svolge/NON svolge** attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità di certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale;
  - **svolge/NON svolge** controlli sanitari secondo quanto stabilito dall'art. 1-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
  - **svolge/NON svolge** attività di produzione e/o commercializzazione e/o vendita di mezzi tecnici per il settore agricolo o forestale.

**Qualora l'Organismo svolga una delle sopracitate attività, nell'istanza deve essere opportunamente dimostrata la netta separazione e indipendenza delle funzioni, così come definita al punto 7, lett. b) dell'allegato alla citata DGR n. \_\_\_/2016.**

**DICHIARA inoltre**

- di essere a conoscenza degli obblighi, degli impegni, dei requisiti e delle condizioni di incompatibilità che possono determinare la sospensione e la decadenza dal riconoscimento della qualifica di Prestatore di servizio, così come previsti dalla DGR n. \_\_\_/2016.

data e firma del Legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia di un documento d'identità - in corso di validità - del sottoscrittore.

**MODELLO 1.b**  
**(per gli Organismi privati)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
**(art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto ..... nato/a ..... il ..... C.F. ...., residente a ..... in qualità di Legale rappresentante dell'Organismo ..... C.F. ....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR stesso

**DICHIARA che l'ORGANISMO dallo stesso rappresentato**

- a) ha tra le proprie finalità l'esercizio dell'**attività di consulenza aziendale, formazione e informazione in campo agricolo, forestale o dello sviluppo rurale** (*eliminare le voci che non interessano*);
- b) è assoggettato al regime fiscale (*specificare*) \_\_\_\_\_ che **consente / non consente** (*eliminare la voce che non interessa*) il recupero dell'IVA;
- c) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) è un soggetto che (*eliminare voce non pertinente*):
  - **gestisce/NON gestisce** fasi o procedimenti connessi con la gestione, l'istruttoria, l'erogazione e il controllo di aiuti o sussidi nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale;
  - **svolge/NON svolge** le funzioni di Centro di assistenza agricola (CAA), abilitato ai sensi del D.M. 27/3/2008;
  - **svolge/NON svolge** attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità di certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale;
  - **svolge/NON svolge** controlli sanitari secondo quanto stabilito dall'art. 1-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
  - **svolge/NON svolge** attività di produzione e/o commercializzazione e/o vendita di mezzi tecnici per il settore agricolo o forestale.

**Qualora l'Organismo svolgesse una delle sopracitate attività, le condizioni di incompatibilità devono essere rimosse in sede di compilazione dell'istanza attraverso la netta separazione e indipendenza delle funzioni, come definito al punto 7, lett. b) dell'allegato alla citata DGR n. \_\_\_/2016.**

**DICHIARA inoltre**

- di essere a conoscenza degli obblighi, degli impegni, dei requisiti e delle condizioni di incompatibilità che possono determinare la sospensione e decadenza del riconoscimento della qualifica di Prestatore di servizio, così come previsti dalla DGR n. \_\_\_/2016.

data e firma del Legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia di un documento d'identità - in corso di validità - del sottoscrittore.

**MODELLO 2**  
**(rappresentante legale)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
**(art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto ..... nato/a ..... il ..... C.F. ...., residente a ..... in qualità di Legale rappresentante dell'Organismo ..... C.F. ....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR stesso

**DICHIARA**

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che non è stata emessa nei propri confronti la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

data e firma del Legale rappresentante

---

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia di un documento d'identità - in corso di validità - del sottoscrittore.

**MODELLO 3**  
**(personale dello staff tecnico)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
**(art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto ..... nato/a ..... il ..... C.F. ...., residente a ..... operante nell'ambito dello staff tecnico dell'Organismo ..... , CUA .....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR stesso

**DICHIARA**

- di non avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con soggetti titolari di attività di produzione o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia;
- di non svolgere l'attività per Organismi di controllo e di certificazione dei regimi di qualità di certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale ovvero controlli sanitari secondo quanto stabilito dall'art. 1-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- di non essere abilitato da AGEA alla tenuta e alla gestione del fascicolo aziendale.

data e firma

---

**DICHIARA inoltre**

di essere a conoscenza degli obblighi, dei requisiti e delle condizioni di incompatibilità del personale tecnico, come meglio definiti ai punti 7 e 8 dell'allegato alla citata DGR n. \_\_\_/2016, che possono determinare la non ammissibilità dell'intervento e la sospensione e decadenza dal riconoscimento della qualifica di Prestatore di servizio ed in particolare che non è ammesso:

- lo svolgimento, a titolo oneroso, di servizi di consulenza, finanziati con fondi pubblici, a favore di un soggetto di cui risulta avere titolarità, rappresentanza legale, partecipazione finanziaria;

ovvero

- l'attività di progettazione e/o elaborazione della documentazione tecnica, totale o parziale, di una successiva domanda di sostegno/pagamento a favore di un beneficiario al quale abbia precedentemente fornito un servizio di consulenza di cui alla misura 2 per il medesimo intervento;

ovvero

- lo svolgimento di altre forme di collaborazione nonché la stipula di un contratto di lavoro con soggetti titolari di attività di produzione o vendita di mezzi tecnici, compresi i prodotti fitosanitari, per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia.

data e firma

---

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia di un documento d'identità - in corso di validità - del sottoscrittore.